

L'estratto che stai consultando  
fa parte del volume in vendita  
su **ShopWKI**,  
il negozio online di **Wolters Kluwer**

[Torna al libro](#)



CEDAM

IPSOA

**UTET**<sup>®</sup>  
GIURIDICA

il fisco

 ALTALEX

assorbimento, fra il reato di cui all'art. 642 c.p. e quello di cui all'art. 423 co. 2, aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 2 c.p., allorché la fraudolenta distruzione della cosa propria sia avvenuta tramite incendio da cui sia derivato un pericolo per la pubblica incolumità, trattandosi di fattispecie di reato che tutelano diversi beni giuridici e non ricorrendo l'ipotesi del reato complesso di cui all'art. 84 c.p.; C 73/1971; C 10-10-1960, 4 *Giust. pen.* 61, II, 446. Conf. MANZINI, VI, 547). ■ Vi è concorso, altresì, con il delitto di **devastazione e saccheggio**, del quale l'incendio non è, necessariamente, elemento costitutivo (C 23-6-1947, *R. pen.* 5 48, II, 389. Conf. BATTAGLINI-BRUNO, *op. cit.*, 547). ■ La **strage** commessa per mezzo dell'incendio integra

solo il delitto di cui all'art. 422 (C sez. I 91/188643; C sez. I 84/165721; BATTAGLINI-BRUNO, *op. cit.*, 546; SAMMARCO, *op. ult. cit.*, 957). ■ Cagionato l'incendio, il 6 colpevole che ne ostacoli l'estinzione risponde anche del delitto preveduto dall'art. 436 (BATTAGLINI-BRUNO, *op. cit.*, 547). In particolare, secondo l'opinione prevalente, chi impedisce od ostacola l'estinzione di un incendio da lui cagionato realizza entrambi i reati (BATTAGLINI-BRUNO, *ibidem*; SAMMARCO, *op. ult. cit.*, 958. *Contra* MANZINI, VI, 247, secondo il quale sussiste l'aggravante di cui all'art. 61 n. 8). ■ Sull'incendio 7 e il pericolo di incendio di **nave, galleggiante o aeromobile**, v. le disposizioni citate *sub* artt. 425, VIII, 428, VIII, 429, V.

**423 bis** **Incendio boschivo.** *Chiunque, al di fuori dei casi di uso legittimo delle tecniche di controfuoco e di fuoco prescritto, cagiona un incendio su boschi, selve, foreste o zone di interfaccia urbano-rurale ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.*

*Se l'incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da due a cinque anni.*

*Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree o specie animali o vegetali protette o su animali domestici o di allevamento.*

*Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente.*

*La pena prevista dal primo comma è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso al fine di trarne profitto per sé o per altri o con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti all'esecuzione di incarichi o allo svolgimento di servizi nell'ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incendi boschivi.*

*Le pene previste dal presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi.*

*Le pene previste dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.*

**SOMMARIO:** I. Modifiche legislative. - II. Interesse tutelato. - III. Elemento oggettivo. - IV. Elemento soggettivo. - V. Circostanze. - VI. Momento consumativo e tentativo. - VII. Danneggiamento seguito da incendio boschivo (rinvio). - VIII. Rapporti con altre figure di reato.

**I. Modifiche legislative.** ■ L'art. 423 bis è stato introdotto dalla **Legge quadro in materia di incendi boschivi** del 21-11-2000, n. 353. La norma, in realtà, già esisteva fin dall'8-8-2000, data di entrata in vigore del d.l. 4-8-2000, n. 220, recante disposizioni urgenti per la repressione degli incendi boschivi, poi convertito, con modificazioni, nella l. 6-10-2000, n. 235. La formulazione originaria della fattispecie era la seguente: «1. *Chiunque cagiona un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.* 2. *Se l'incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.* 3. *Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.* 4. *Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente.*» ■ Il **co. 1** è stato modificato dall'art. 6 co. 1 lett. *a-bis* del **d.l. 8-9-2021, n. 120** (Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla l. 8-11-2021, n. 155, che ha inserito le parole «*al di fuori dei casi di uso legittimo delle tecniche di controfuoco e di fuoco prescritto.*» Il medesimo d.l. (art. 6 co. 1 lett. *a-ter*) ha altresì modificato la circostanza aggravante di cui al **co. 3**, **sostituendo** le parole «*su aree protette*»

con le parole «*su aree o specie animali o vegetali protette o su animali domestici o di allevamento*», ed ha inoltre **aggiunto** (art. 6 co. 1 lett. *b*) **due circostanze attenuanti** ad effetto speciale per il ravvedimento operoso sostanziale e processuale. Sulle modifiche apportate dal d.l. n. 120/2021 v. RUGA RIVA, *Legislazione penale*, 14-12-2021; BERNARDI, *Sist. pen.*, 10-1-2022. ■ L'art. 6 del **d.l. 10-8-2023, n. 105**, convertito, con modificazioni, dalla l. 9-10-2023, n. 137, è da ultimo intervenuto sull'art. 423 bis, aumentando il **minimo edittale** delle fattispecie dolosa (co. 1) e colposa (co. 2), estendendo l'ambito di applicazione del reato alle «*zone di interfaccia urbano-rurale*» e inserendo, dopo il co. 4., una nuova **circostanza aggravante**. Per un primo commento alla novella, v. LAZZERI, *Sist. pen.*, 5-10-2023.

**II. Interesse tutelato.** ■ Si intendono qui richiamati, 1 come esposti nella Nota introd., Titolo VI, Libro II, **profili dei reati contro l'incolumità pubblica**, che concernono il delitto di incendio boschivo (su questa figura criminosa v. NUZZO, *C. pen.* 02, 595; Id., *ivi* 01, 2546; CORBETTA, *Dir. pen. e proc.* 01, 52; Id., *Dir. pen. e proc.* 00, 1172, 1344; CUPELLI, *I. pen.* 02, 181; Id., *Dir. giust.* 00, 10, 95; FORLENZA, *Guida dir.* 00, n. 31, 46; Id., *ivi*, n. 39, 67; MUSACCHIO, *Giust. pen.* 00, II, 671). ■ L'incendio boschivo è ora configurato come 2 **reato autonomo** nell'ipotesi sia dolosa, sia colposa, mentre prima del d.l. n. 220/2000 l'incendio su «bo-

sci, selve e foreste» era previsto come circostanza aggravante del reato di incendio (art. 423), rispetto al quale si pone ora come norma speciale. L'elemento di distinzione tra i due reati è dato dalla specificità delle cose alle quali l'incendio è appiccato. L'interesse tutelato è quindi, sì, come nell'ipotesi di cui all'art. 423, la vita e la salute degli individui (v. *sub* art. 423), ma prevale, in prospettiva di anticipazione di tutela, l'interesse per il patrimonio boschivo nazionale, considerato bene insostituibile per la qualità della vita (quindi, a maggior ragione, per l'incolumità pubblica), l'«ambiente» essendo assunto come immediato obiettivo di tutela (come si desume, tra l'altro, dal co. 4, che è ipotesi autonoma di reato).

- 1 **III. Elemento oggettivo.** ■ Sotto il profilo oggettivo il reato in esame si differenzia rispetto a quello di cui all'art. 423, come detto, solo per la specificità delle cose - boschi, selve, foreste o vivai forestali destinati al rimboscimento - alle quali l'incendio è appiccato, nonché per l'espressa mancata distinzione tra incendio di cosa altrui e incendio di cosa propria. Il d.l. 10-8-2023, n. 105, convertito con modificazioni dalla l. 9-10-2023, n. 137, ha esteso l'ambito di applicazione della fattispecie alle zone di interfaccia urbano-rurale.
- 2 ■ Il d.l. n. 120 del 2021, come modificato dalla legge di conversione n. 155 del 2021, ha inserito nella disposizione, la clausola di riserva «al di fuori dei casi di uso legittimo delle tecniche di controfuoco e di fuoco prescritto», sottraendo così all'ambito di applicazione della norma incriminatrice le condotte poste in essere con le tecniche indicate, di regola impiegate proprio al fine di impedire il divampare di incendi boschivi. L'espressione «uso legittimo» evoca quella contenuta, a fini scriminanti, dall'art. 53 c.p. ed allude all'impiego per l'appunto autorizzato del «fuoco» in funzione selvicolturale e di gestione del territorio quando ciò si renda necessario per contrastare un incendio in atto (controfuoco) ovvero, in chiave preventiva o in funzione pianificatoria, quando serva per scongiurare la possibile propagazione di incendi di dimensione catastrofica (fuoco «prescritto») (v. Relazione del Massimario della Corte di Cassazione n. 11/2022, *Giur. pen.*, 29-1-2022, 3 s.). Più precisamente, il «controfuoco» è una pratica consistente nell'appicare volontariamente il fuoco a un'area circoscritta e controllata, per eliminare il materiale combustibile che potrebbe alimentare l'incendio che si intende contrastare; il «fuoco prescritto» è definito dall'art. 4 co. 2 *bis* l. n. 353/2000 (come modificato dal d.l. n. 120/2021) come la tecnica di «applicazione esperta di fuoco su superfici pianificate, attraverso l'impiego di personale appositamente addestrato all'uso del fuoco e adottando prescrizioni e procedure operative preventivamente definite con apposite linee-guida predisposte dal Comitato tecnico». Si tratta di ipotesi riconducibili allo schema delle cause di giustificazione (RUGA RIVA, *op. cit.*, 2; v. pure la Relazione del Massimario della Corte di Cassazione n. 11/2022, *cit.*, 3 s.). Si è peraltro osservato, condivisibilmente, in dottrina che si tratterebbe di una clausola di liceità superflua, essendo le condotte indicate già scriminate *ex art.* 51 c.p. in termini di esercizio del diritto se non addirittura di adempimento di un dovere, nel caso di loro realizzazione nel contesto di operazioni antincendio (RUGA RIVA, *op. loc. cit.*; v. pure BERNARDI, *op. loc. cit.*).
- 3 ■ Per bosco deve intendersi il terreno in cui predomina la vegetazione di specie legnose e selvatiche - arboree o fruticose - riunite in associazioni spontanee o di origine artificiale. Detta nozione è stata estesa a comprendere, oltre alle macchie (C 1-10-1987, *M. dec. Pen.* 88, I, 177448), quelle zone del bosco stesso ove esistono ceppaie, polloni o piantine immerse nel terreno a sco-

po di rimboscimento (C 2-2-1934, *Giust. pen.* 34, II, 345). **Selva** è una associazione vegetale su vasta estensione di terreno che si presenta fitta, intricata e confusa. **Foresta** è una vasta estensione boscosa in cui crescono piante d'alto fusto, spontaneamente o meno. La S.C. ha precisato che integra il reato di incendio boschivo *ex art.* 423 *bis* anche l'incendio di estensioni di terreno a «boscaglia» (per tale intendendosi il bosco incolto, fitto, intricato e folto costituito anche da alberi di diversa specie), «sterpaglia» e «macchia mediterranea», giacché l'intento del legislatore è quello di tutelare entità naturalistiche la cui distruzione incide su un bene primario ed insostituibile costituito dal patrimonio boschivo nazionale (C 20/31345; C 15/23411; C 30-11-2010, *Dir. pen. e proc.* 11, 163; C 08/14209; C 30-4-2001, *C. pen.* 02, 594, nota Nuzzo). Per **vivai forestali destinati al rimboscimento** si intendono quelle superfici in cui sono coltivati piante ed alberi a scopo di rimboscimento, con esclusione, dunque, di vivai, serre *etc.*, destinati ad uso privato o commerciale (CORBETTA, in MARINUCCI - DOLCINI pt.s. *Trattato*, t. I, 205). Le zone di interfaccia urbano-rurale sono definite al co. 1 *bis* dell'art. 2, l. n. 353/2000 (comma aggiunto dall'art. 5 co. 1 lett. a) n. 2 d.l. 8-9-2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla l. 8-11-2021, n. 155) come «zone, aree o fasce nelle quali l'interconnessione tra le abitazioni o altre strutture antropiche e le aree naturali o la vegetazione combustibile è molto stretta». ■ Secondo quanto disposto dall'art. 2 della l. 21-11-2000, n. 353 per **incendio boschivo** si intende un fuoco con suscettività ad espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree. Tale definizione è assunta agli effetti penali dalla giurisprudenza di legittimità (C 08/7332 che ha altresì precisato che il reato di incendio boschivo si distingue dal reato di cui all'art. 423 solo per l'oggetto; C 21-3-2003, *C. pen.* 04, 1267); ma secondo taluno, la definizione di «incendio boschivo» di cui all'art. 423 *bis* non coinciderebbe con quella, più ampia, della citata legge (CORBETTA, in MARINUCCI - DOLCINI pt.s. *Trattato*, t. I, 206; TASSINARI, in CADOPPI E AL., pt. S. *Trattato*, IV, 60). L'incendio deve avere gli stessi caratteri di vastità, diffusività, difficoltà di estinzione, *etc.*, che si sono già esaminati in riferimento all'art. 423, e così come in quest'ultimo la condotta è a forma libera. ■ Il pericolo per il bene tutelato è presunto anche per l'ipotesi di incendio di cosa propria. Si è osservato, in proposito, che l'articolo in esame punisce allo stesso modo l'incendio di boschi e foreste propri o altrui, attesa la volontà legislativa di sanzionare, attraverso una fattispecie a pericolo presunto, la distruzione del patrimonio forestale, la cui importanza per gli assetti ambientali contrassegna l'indisponibilità del bene silvano da parte dello stesso proprietario (NUZZO, *C. pen.* 02, 598; conf. FIANDACA - MUSCO pt.s., I, 546. Per l'opinione secondo cui il nuovo incendio boschivo suscita l'impressione di essere costruito su un'architettura di reato a pericolo concreto v. CUPELLI, *I. pen.* 02, 186 ss.).

**IV. Elemento soggettivo.** ■ L'ipotesi dolosa prevista 1 dal co. 1 richiede la volontà di cagionare un evento con le caratteristiche dell'incendio. Il pericolo concreto per l'incolumità pubblica forma oggetto del dolo se si ritiene che nella nozione di incendio sia compreso questo requisito (v. *sub* art. 423). ■ L'ipotesi colposa 2 richiede la non volontarietà, prevedibilità (C 11-7-1988, *M. dec. Pen.* 89, 180315) ed evitabilità dell'evento. L'elemento soggettivo segue le regole generali della colpa, per cui occorre un comportamento contrario

L'estratto che stai consultando  
fa parte del volume in vendita  
su **ShopWKI**,  
il negozio online di **Wolters Kluwer**

[Torna al libro](#)



CEDAM

IPSOA

**UTET**<sup>®</sup>  
GIURIDICA

il fisco

 ALTALEX